

Procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo (art. 1, commi da 636 a 638, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Supplemento Ordinario n. 87)

**Risposte a quesiti gara
I° Serie**

Domanda 1:	<ol style="list-style-type: none">1. Al punto 7.3 delle “Regole amministrative” sono previsti alcuni allegati per alcuni dei quali si richiedono i seguenti chiarimenti:<ol style="list-style-type: none">a) <i>idonea documentazione da cui risultino i poteri alla sottoscrizione degli atti di cui alla procedura di selezione, relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata:</i> nel caso in cui il soggetto partecipante sia una società di capitali, è sufficiente presentare una copia del certificato camerale dal quale risulti la carica di amministratore unico?d) <i>idoneo documento comprovante che il soggetto partecipante è un operatore di gioco</i>: è sufficiente presentare una copia della recente autorizzazione all'esercizio del gioco del Bingo in proroga?e) <i>idonea documentazione comprovante il conseguimento, negli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di ricavi almeno pari ad euro 2.000.000,00 ...:</i> è sufficiente presentare una copia del bilancio con le ricevute di presentazione oppure un'autocertificazione?f) <i>idonea relazione, sottoscritta da un qualificato soggetto indipendente, comprovante che il candidato, anche per il tramite di una società controllante o controllata, è in possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche ...:</i> per qualificato soggetto indipendente, si prevede una specifica tipologia di operatori?m) – n) relativamente alle dichiarazioni di cui alle lettere m) ed n) del par. 7.3 riguardanti sia l'impegno ad allestire la sala per il collaudo entro il termine di 150 giorni dalla data di pubblicazione degli aggiudicatari che quello ad avviare l'attività oggetto di concessione, presso la sala, entro 15 giorni dalla data di stipula della convenzione, tali dichiarazioni devono essere effettuate anche nel caso in cui il soggetto partecipante sia titolare di concessione per la gestione del gioco del Bingo ed eserciti tale attività sia pure in proroga?2. Il requisito previsto al punto III.2.2 del bando di gara, riguardante la capacità economico-finanziaria, che prevede il conseguimento di ricavi non inferiori ad euro 2.000.000,00 negli ultimi due esercizi, deve intendersi quale sommatoria complessiva dei ricavi in entrambi gli esercizi?3. La fideiussione provvisoria prevista al punto III.1.1 del bando di gara, deve essere rilasciata anche dai soggetti che hanno rilasciato fideiussione per l'esercizio in proroga?4. Eventualmente, è possibile reperire o disporre del testo della fideiussione provvisoria di cui al punto III.1.1 del bando di gara?5. Qualora, come già avvenuto nel passato, la compagnia assicuratrice o la banca dovesse richiedere obbligatoriamente di esplicitare un termine ultimo di efficacia e validità della garanzia provvisoria, quale data deve essere in indicata al posto del termine incerto “fino alla data di stipula” della convenzione?6. La fideiussione provvisoria di cui al punto III.1.1 del bando di gara deve
-------------------	---

	<p>prevedere l'impegno da parte della compagnia assicuratrice o dell'istituto bancario a stipulare quella definitiva nel caso di aggiudicazione? In caso affermativo, quale deve essere l'importo?</p>
<p>Risposta 1:</p>	<p>1.a) E' sufficiente la copia del certificato camerale da cui risulti espressamente l'ampiezza dei poteri affidati all'amministratore unico e da cui si evinca che gli stessi sono comprensivi della facoltà di sottoscrizione degli atti di gara. In alternativa potrà essere utilizzata una procura notarile speciale o una delibera assembleare che conferiscono gli indicati poteri all'amministratore unico;</p> <p>1.d) è sufficiente la copia dell'autorizzazione in parola;</p> <p>1.e) sono sufficienti sia le copie del bilancio che un'autocertificazione conforme alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>1.f) non è prevista una tipologia specifica di operatori: la scelta è rimessa all'autonomia dei candidati. Il "qualificato" soggetto che deve sottoscrivere la relazione tecnica è un soggetto o un ente professionalmente qualificato, terzo rispetto ad ADM e al candidato e che non ha con quest'ultimo collegamenti societari. Può rivestire tale qualifica un professionista o un fornitore di servizi di connettività in esercizio, indipendente rispetto al candidato nel senso che non è ad esso collegato;</p> <p>1.m)–n) le dichiarazioni di cui alle lettere m) ed n) del par. 7.3 delle "regole amministrative" devono essere rese da tutti i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale dovendo gli impegni prescritti riguardare l'allestimento della sala Bingo e l'esercizio dell'attività in conformità alle disposizioni della procedura concorsuale e alle norme vigenti.</p> <p>2. Il requisito di capacità economico-finanziaria del conseguimento di euro 2.000.000,00 è realizzato dalla somma dei ricavi relativi agli ultimi due esercizi.</p> <p>3. La garanzia provvisoria deve essere presentata da tutti i candidati, anche se hanno già depositato una garanzia per la proroga dell'attività di gioco ai sensi del decreto dirigenziale 4 marzo 2014.</p> <p>4. Non esiste un testo predisposto della garanzia provvisoria ma deve essere formulato conformandosi alle indicazioni contenute nel capitolo 11 delle regole amministrative.</p> <p>5. Come disposto al par. 11.4 delle regole amministrative, la garanzia provvisoria deve avere efficacia per un anno dalla scadenza del termine finale di presentazione della domanda di partecipazione e deve prevedere l'obbligo di rinnovo su richiesta di ADM fino alla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. Non è ipotizzabile un termine finale preciso essendo incerta la data di tale sottoscrizione.</p> <p>6. Non è necessario che la garanzia provvisoria rechi l'impegno del soggetto emittente alla prestazione della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione di concessioni.</p>
<p>Domanda 2:</p>	<p>La documentazione di gara prevede l'apertura di sale Bingo in più di una regione italiana o in altre nazioni europee?</p>
<p>Risposta 2:</p>	<p>La procedura selettiva è finalizzata all'affidamento di concessioni da dislocare sul territorio nazionale.</p>

Domanda 3:	<p>Con riferimento al bando di gara si richiede un fac-simile della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva da rilasciare a favore di ADM per conto dei partecipanti alla gara.</p> <p>Si richiede anche se è prevista l'emissione delle garanzie, sia provvisoria che definitiva, con autentica notarile.</p>
Risposta 3:	<p>Non è stato predisposto uno schema di cauzione provvisoria né di garanzia definitiva il cui contenuto può essere ricavato dalle indicazioni fornite nelle "regole amministrative" e nella convenzione tipo.</p> <p>Non è richiesta l'autentica notarile degli atti fideiussori suddetti.</p>
Domanda 4:	<p>La scrivente società è titolare di una concessione per la gestione del gioco del Bingo con scadenza nel 2015.</p> <p>A tal proposito si chiede se, per ottenere la riattribuzione della concessione di cui oggi è titolare (seppur non in scadenza nel 2014, così come previsto dall'art. 636 della Legge di Stabilità n. 147/2013), debba partecipare al bando pubblicato sulla G.U.E.E. in data 26.07.2014 o se ne sarà previsto uno nuovo per le concessioni in scadenza nel prossimo biennio 2015-2016.</p>
Risposta 4:	<p>Considerato che la data di scadenza della concessione cade nel 2015 e che la procedura selettiva si concluderà presumibilmente in tale anno, la società potrà partecipare alla procedura selettiva in corso o alla procedura che sarà indetta, ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le concessioni in scadenza nel biennio 2015-2016.</p>
Domanda 5:	<p>Si richiede se è possibile costituire la garanzia provvisoria in numerario presso la Banca d'Italia, in analogia al recente bando di gara delle scommesse.</p>
Risposta 5:	<p>Le regole della procedura concorsuale (paragrafo 11.2 delle "Regole amministrative"), vincolanti sia per i partecipanti che per l'Amministrazione aggiudicatrice, prescrivono che la garanzia provvisoria può essere prestata soltanto mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazioni iscritte nell'elenco IVASS.</p>
Domanda 6:	<p>Si chiede se la sala per il gioco del Bingo deve rispettare distanze da luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, centri sportivi) ed eventualmente quali sono le distanze o il riferimento normativo.</p> <p>Inoltre, si richiede se la sala oggetto di concessione può essere adibita in un qualsiasi spazio del territorio italiano.</p>
Risposta 6:	<p>I concorrenti devono adeguarsi anche alle normative locali vigenti in materia di giochi pubblici.</p> <p>Salvo quanto sopra, la sala può essere ubicata in un qualsiasi spazio del territorio italiano.</p>
Domanda 7:	<p>Nell'ipotesi che il candidato sia una società di capitali costituita a settembre 2014 appositamente per la gara, partecipata da tre persone fisiche che detengono il 40% del capitale sociale e da una società di capitali, attualmente concessionaria del Bingo in prorogatio, che detiene il 60% del capitale sociale, si chiede di chiarire:</p> <p>a) se è necessario dimostrare la capacità economico-finanziaria attraverso le</p>

	<p>dichiarazioni di due istituti bancari o se i ricavi superiori ad euro 2.000.000,00 del socio che detiene il 60% del capitale sociale possono soddisfare il requisito;</p> <p>b) se è necessario che il socio con i requisiti di operatore di gioco (concessionario del Bingo) detenga oltre il 50% del capitale sociale visto che non si rientra nella tipologia di società costituenda bensì di società di capitali.</p>
<p>Risposta 7:</p>	<p>a) Se l'azienda già utilizzata per l'esercizio del gioco del Bingo è stata conferita nel capitale sociale della società di capitali neocostituita, si potrà dimostrare il requisito economico tramite i ricavi conseguiti dalla stessa società concessionaria. In ogni caso, come esplicitato al paragrafo 3.2 delle "regole amministrative", il requisito di operatore di gioco può essere posseduto anche per il tramite di società controllanti o controllate in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo, sempre che ricorra tale fattispecie.</p> <p>b) Il socio con i requisiti di operatore di gioco deve detenere più del 50% del capitale sociale sia all'atto della partecipazione alla gara pubblica sia nel corso dell'attuazione del rapporto concessorio.</p>